



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali del I e del II ciclo di
istruzione della regione Campania

Oggetto: rilevazione dati dispersione scolastica anno scolastico 2023/2024 – vigilanza obbligo di istruzione. Riflessioni ed orientamenti.

Gentili Dirigenti,

la conferenza di servizio tenutasi il giorno 6 febbraio e le richieste pervenute in tale occasione ed anche nei giorni successivi hanno dato modo allo scrivente, di concerto con il gruppo di lavoro sulla dispersione dell'USR, di cogliere spunti, riflessioni, tematiche da approfondire.

Si coglie l'occasione per ribadire che le due questioni affrontate nel corso dell'incontro (la rilevazione sulle frequenze e la nuova procedura di segnalazione) sono strettamente collegate – entrambe riguardano il tema della dispersione -, ma attengono a piani paralleli ma diversi per procedure e per azioni:

- a) La richiesta di svolgere la rilevazione regionale, con l'utilizzo dei *form* appositamente predisposti entro il prossimo 26 febbraio, rientra nell'azione di monitoraggio continuo e sistematico che il sistema scolastico campano effettua ormai da due anni; il monitoraggio intermedio, a cura delle scuole, ci fornisce uno spaccato, a metà anno scolastico, delle mancate frequenze e delle assenze a singhiozzo e permette, alle scuole in primis e all'Ufficio scolastico regionale, di avere a disposizione elementi molto significativi di valutazione in una logica di sviluppo diacronico; tali rilevazioni sono state unanimemente apprezzate da molti soggetti istituzionali, sia a livello centrale che a livello locale, e rappresentano un punto di riferimento anche per l'attivazione di interventi mirati di politica scolastica e territoriale.

In un momento successivo, il monitoraggio di fine anno scolastico verrà svolto direttamente dal servizio informativo dell'USR grazie all'inserimento e allo scarico dei

dati dal sistema SIDI - alunni e consentirà al gruppo di lavoro sulla dispersione di predisporre un report annuale sugli esiti degli scrutini in un'ottica evolutiva e di interpretazione di tendenza nel tempo.

- b) Le procedure previste dall'applicazione del novellato articolo 114 del Testo Unico Scuola e dall'introduzione del nuovo articolo 570 ter del codice penale consentono non solo di avere strumenti per l'esercizio della dovuta vigilanza sull'obbligo di istruzione, ma anche, e per alcuni versi soprattutto, di puntare l'attenzione sulle attività di prevenzione socio-educativa che tutte le scuole svolgono e che riguardano nello specifico le azioni che nella nota prot. n. 4685 del 24 gennaio scorso sono inserite nella "fase preliminare".

A tal proposito, è chiaro che l'obiettivo di tutto il sistema scolastico è quello di affrontare tempestivamente i casi in cui i cosiddetti segnali predittivi inducono a prevedere l'intensificazione delle misure per riportare alunni e studenti a riprendere la frequenza in casi di abbandono o di recuperare una frequenza regolare e proficua nel caso di assenze ripetute e sistematiche.

Le richieste che sono pervenute nei giorni scorsi da parte delle scuole riguardano soprattutto alcune tematiche di carattere procedurale-organizzativo, che inducono ad esprimere alcune riflessioni e orientamenti che possono essere così sintetizzati.

1) Le frequenze discontinue e l'elusione scolastica

Fermo restando che le nuove norme devono intendersi applicabili dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (15 novembre 2023), la fase preliminare richiede un attento controllo delle assenze non giustificate da verificare in un periodo di tre mesi; pertanto, si ritiene che la comunicazione alle famiglie debba essere effettuata dopo aver verificato assenze non giustificate di almeno 15 giorni rilevate in tale arco temporale; ciò non toglie che, nel caso in cui il "tetto" dei 15 giorni venga raggiunto prima della scadenza dei tre mesi, sia necessario provvedere, proprio nell'ottica della prevenzione, ad una tempestiva comunicazione ai genitori.

2) La giustificazione delle assenze

Già nel corso dell'incontro del 6 novembre si è rilevata l'importanza del regolamento di Istituto per la definizione di tale fattispecie; a tal proposito, si ritiene importante sottolineare come un'adeguata documentazione a supporto, soprattutto se proveniente dall'ambito

sanitario, debba costituire elemento fondamentale per considerare tali assenze come giustificate; non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze “a singhiozzo”, inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l’obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione. Come non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo; ne’ si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l’indicazione del periodo di malattia.

L’importanza dello strumento regolamentare appare assolutamente evidente, perché definisce il quadro organizzativo, le modalità di comunicazione, le figure direttamente o indirettamente coinvolte nel processo, anche con l’esercizio della funzione di delega da parte del dirigente.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, pur riguardando fattispecie giuridica diversa, un parametro significativo può essere costituito dai criteri generali che il Collegio dei docenti delibera per le deroghe da prendere in considerazione per la validità dell’anno scolastico (la norma parla di assenze continuative per casi eccezionali debitamente documentati).

In ogni caso, le comunità scolastiche devono stabilire e comunicare regole chiare e trasparenti, non in un’ottica sanzionatoria, ma di prevenzione, in modo che la prima fase di comunicazione alle famiglie (“fase preliminare”) possa costituire occasione per una proficua collaborazione con le stesse.

3) Le segnalazioni al Sindaco

Nel caso in cui il minore non riprenda la regolare frequenza scolastica dopo la comunicazione preliminare agli esercenti la responsabilità genitoriale, la Legge impone al dirigente scolastico di effettuare la segnalazione al Sindaco del Comune di residenza del discente.

Dopo la segnalazione, è prevista l’ammonizione del Sindaco e l’effettuazione di un’ulteriore fase di controllo da parte della scuola della ripresa della regolare frequenza.

Si tratta di una fase delicata, che richiede una forte collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Comuni, perché la mancata ripresa entro sette giorni dalla notifica dell’ammonizione fa “scattare” l’obbligo di denuncia alla Procura ordinaria degli esercenti la responsabilità

genitoriale, ai sensi dell'articolo 331 c.c.p., da parte del Sindaco e non del Dirigente scolastico.

Anche in tale fase, si ritiene che il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa possa intendersi per ripresa della regolare frequenza sia dopo la prima comunicazione (fase preliminare), sia dopo la notifica dell'ammonizione; a mero titolo di esempio, può capitare che, dopo un temporaneo rientro, possa essere rilevato un nuovo periodo di assenze "a singhiozzo"; tali casi, naturalmente abbisognano di particolare attenzione al fine di non vanificare l'efficacia di tutti gli interventi precedenti.

In conclusione, **appare necessario sottolineare che l'attenzione delle comunità scolastiche sulla vigilanza sull'obbligo di istruzione debba essere inquadrata non in un'ottica adempitiva, ma in una cornice educativa di prevenzione, recupero, accompagnamento, sostegno.**

In tale logica vanno inquadrati anche i rapporti sistematici con i servizi sociali e, ove previsto e necessario, con le Procure presso il tribunale per i minori; senza dimenticare il contributo che molti Enti del terzo settore hanno fornito e forniscono alle comunità scolastiche.

Gli interventi che sono in corso grazie all'utilizzo di una molteplicità di fonti di finanziamento (es. DM 170, Agenda SUD, ma anche fondi regionali del progetto "Scuola Viva") vanno orientati in tale direzione.

In questo contesto, l'Ufficio scolastico regionale cercherà sempre di supportare ed accompagnare le scuole, nella consapevolezza che le fasi di prima applicazione di novità normative hanno bisogno di un periodo di progressiva applicazione e di perfezionamento delle procedure e delle attività.

Grazie a tutti per il lavoro che state svolgendo.

IL DIRETTORE GENERALE
Ettore Acerra